

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-935 del 07/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. OFFICINE MARALDI BERTINORO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BERTINORO, VIA CELLAIMO N. 3532. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO STABILIMENTO DI FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO ED IN GENERALE DI PRODOTTI DI CALDERERIA, SITO NEL COMUNE DI BERTINORO, VIA CELLAIMO N. 3532.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-955 del 07/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. OFFICINE MARALDI BERTINORO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BERTINORO, VIA CELLAIMO N. 3532. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO STABILIMENTO DI FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO ED IN GENERALE DI PRODOTTI DI CALDERERIA, SITO NEL COMUNE DI BERTINORO, VIA CELLAIMO N. 3532.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 05/10/2015, acquisita al Prot. Com.le 16994 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 88649 del 13/10/2015, poi integrata con Nota acquisita al Prot. Com.le 18029 del 20/10/2015 e al Prot. Prov.le 90848 del 21/10/2015 da OFFICINE MARALDI BERTINORO S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato Giordano Raffaele, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Cellaimo n. 3532, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo

stabilimento di fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo ed in generale di prodotti di caldereria, sito nel Comune di Bertinoro, Via Cellaimo n. 3532, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 04/11/2015 Prot. Com.le 19034, acquisita al Prot. Prov.le 94838 del 05/11/2015, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Tenuto conto** che in data 18/11/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro documentazione integrativa inerente l'impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 20057 ed al Prot. Prov.le 99710 del 23/11/2015;

**Considerato** che, a seguito di richiesta da parte della Ditta in data 03/12/2015, il SUAP del Comune di Bertinoro, con Nota Prot. Com.le 21314 del 09/12/2015 acquisita dalla Provincia al Prot. Prov.le 104098, ha concesso proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta fino al 03/01/2016;

**Tenuto conto** che in data 10/12/2015 e 23/12/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 21484 e 22433 ed ai Prot. Prov.li 104912 dell'11/12/2015 e 109157 del 24/12/2015;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che con nota di Arpae PGFC n. 2095 del 16/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/02/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di limiti e prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrico superficiale nel rispetto di limiti e prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le 256 del 07/01/2016, acquisito da Arpae al PGFC n. 2280/2016 ha rilasciato Nulla-osta acustico;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

**Tenuto conto** che la Ditta in data 29/03/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al PGFC n. 4513/2016;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita in data 05/04/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, acquisita in data 18/03/2016;
- Nulla-Osta art. 8 comma 6 della L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 256 del 07/01/2016 a firma del Capo Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro, avente ad oggetto “ *D.P.R. n. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale" Ditta Officine Maraldi Bertinoro S.p.A. - leg. Rappr. Sig. Giordano Raffaele - sede impianto a Bertinoro (FC) in via Cellaimo n. 3532. Aspetti di impatto acustico - Rilascio Nulla Osta*”, acquisito da Arpa al PGFC n. 2280/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 325 del 09/09/2010 prot. n. 89292/10 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento n. 509 del 13/12/2011 prot. n. 118815/11 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di OFFICINE MARALDI BERTINORO S.p.A. che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **OFFICINE MARALDI BERTINORO S.p.A.** (C.F./P.IVA 00051720316), con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Cellaimo n. 3532, per lo **stabilimento di fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo ed in generale di prodotti di caldereria, sito nel Comune di Bertinoro, Via Cellaimo n. 3532.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
  - **Nulla Osta art. 8 comma 6 della L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell' **ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
  4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
  5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
  6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
  7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
  8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Consorzio di Bonifica della Romagna e al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 325 del 09/09/2010 prot. n. 89292/10 con validità di 15 anni da tale data.

Tenuto conto che nella istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato, il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena un parere istruttorio, ritenendo di ricomprendere nella Autorizzazione Unica Ambientale le condizioni dell'autorizzazione precedente, salvo procedere ad aggiornare i valori limiti e le prescrizioni secondo la normativa attualmente vigente.

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto comunque necessario indire la Conferenza di Servizi, al fine di comunicare alla Ditta gli aggiornamenti dei valori limite e delle prescrizioni secondo il quadro normativo vigente.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/02/16 ha svolto le seguenti valutazioni relativamente ai punti di emissione in atmosfera, le cui prescrizioni subiranno un aggiornamento in virtù delle modifiche normative intervenute successivamente al rilascio della autorizzazione n. 325 del 09/09/10:

*EMISSIONI DA E11 A E16 – VERNICIATURA* – tali emissioni erano precedentemente autorizzate con i valori limite di 3 mg/Nmc per il Materiale particolato e di 50mg/Nmc per le Sostanze organiche volatili con l'esenzione dall'effettuazione dei controlli periodici, in quanto sostituiti dalla annotazione su registro dei consumi mensili di prodotti vernicianti. Dato atto che i succitati valori limite sono in linea con la normativa tecnica vigente, e che pertanto sono confermati, si rileva altresì che l'attività di verniciatura è compresa al punto 4.13.46 “*Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si prescrive che:

- d) *I consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;*
- o) *I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti l), m), ed n).*

Si ritiene, pertanto, di confermare la tenuta del registro e di prescrivere l'obbligo della effettuazione dei controlli alle emissioni con periodicità almeno annuale. Entro 90 giorni dal rilascio della autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un controllo su ciascuna emissione (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto precedentemente non sottoposti a tale verifica.

*EMISSIONI DA E17 A E20 – SABBIAIATURA* - L'attività in oggetto è compresa al punto 4.13.11 “*Distaffatura, sabbaiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite per l'inquinante “materiale particolato” pari a 20 mg/Nmc, nonché al punto 3. dell'Allegato 4.31 “*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*” della DGR 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite per l'inquinante “*polveri totali*” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore

limite in emissione più restrittivo stabiliti al succitato Allegato 4.31. Entro 90 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma precedentemente assoggettate al rispetto di un valore limite meno restrittivo.

*EMISSIONI E21, E22 E E23 – IMPIANTI TERMICI CIVILI A OLIO COMBUSTIBILE* (aventi potenza termica nominale rispettivamente pari a 1.110 kW, 1.110 kW e 1.104 kW) – L'autorizzazione n. 325 del 09/09/10 prescriveva quanto segue: *“In riferimento a quanto previsto dal Piano di Gestione della Qualità dell’Aria, si invita la Ditta a presentare un progetto di conversione all’utilizzo di combustibili gassosi (metano o G.P.L.), nel quale siano indicati i tempi ed i costi che si prevedono per tale intervento”*, facendo riferimento all'allora vigente Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria approvato con D.G.P. n. 84071/175 del 24/09/2007. Ora con la Deliberazione dell'Assemblea Regionale n. 1080 del 21/07/2014 è stato adottato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sostitutivo del Piano Provinciale di cui sopra, che in particolare all'art. 25 stabilisce che *“Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del DLgs 152/2006”*. Considerato quanto sopra tali emissioni sono autorizzate solo fino al 31/12/2019, fatte salve eventuali diverse disposizioni in merito in sede di approvazione definitiva del PAIR2020. Si ritiene altresì opportuno allineare alle altre emissioni la periodicità dell'autocontrollo analitico, che pertanto sarà annuale. I certificati dei controlli dovranno essere allegati e puntati ad un apposito registro vidimato dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio.

Si prende atto, inoltre, che nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni, derivanti dai seguenti ulteriori impianti termici civili:

E24 – GENERATORE AD ARIA CALDA TIPO BINI MAT. 42030 (639 kW, a gasolio);

E25 – CALDAIA A SERVIZIO COMPARTO 4 (199 kW, a gpl);

E26 – CALDAIA A SERVIZIO COMPARTO UFFICI (258 kW, a gpl).

Tenuto conto che la potenza termica complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento supera la soglia di 3 MW, anche tali emissioni, ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06, risultano oggetto dell'autorizzazione Titolo I. Dato atto che i limiti sono individuati al punto 4.34 dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i. e tenuto conto che, considerando i singoli bruciatori, gli stessi sono di potenzialità termica inferiore a 3 MW, si ritiene di non imporre l'obbligo di autocontrollo per gli impianti termici di cui alle emissioni E24, E25 e E26, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili alimentati a metano, gpl e gasolio.

Per quanto riguarda le operazioni di saldatura, di cui alla emissione E10, nella documentazione presentata la Ditta dichiara che, per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI presenti nella emissione in quanto componenti del filo ed elettrodi di saldatura inox, la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata. Preso atto di tale dichiarazione, non si applicano i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1 e si confermano i valori limite già indicati nella autorizzazione n. 325 del 09/09/10.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con mail del 29/03/16, acquisita al prot. PGFC/2016/4513 DEL 31/03/16, la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria inerente gli impianti termici ad uso civile di cui alle emissioni E24, E25 e E26.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 23/02/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 325 del 09/09/2010 prot. n. 89292/10, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/10/2015 prot. n. 16994, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

3. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo ed in generale di prodotti di caldereria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

#### EMISSIONI N. 2, 3, 4, 5, 6, 7 – FORNO 2 - TRATTAMENTI TERMICI

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	40	h/anno

Visto quanto previsto al paragrafo 18 della parte III dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06, tenuto conto che l'aria di combustione non è soggetta a preriscaldamento, non si prescrivono limiti di emissione.

#### EMISSIONE N. 8 – MACCHINA OSSITAGLIO PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. 9 – MACCHINA PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. 10 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: celle metalliche, setti filtranti in fibra di poliestere

Portata massima	7.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

**EMISSIONI N. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16 - VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro metallico a labirinto, setto filtrante multistrato di carta, setto filtrante fibre di vetro, filtro a tasche in tessuto

Portata massima	33.500	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**EMISSIONI N. 17 – 18 – 19 - 20 - SABBIAIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro metallico, filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE N. 21 – GENERATORE AD ARIA CALDA TIPO BINI MAT. 35039  
(1.110 kW, a olio combustibile)**

**EMISSIONE N. 22 – GENERATORE AD ARIA CALDA TIPO BINI MAT. 5889  
(1.110 kW, a olio combustibile)**

Portata massima	2.920	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	150	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di olio combustibile con contenuto di zolfo inferiore o uguale allo 0,3% in massa.

L'olio combustibile utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**EMISSIONE N. 23 – GENERATORE AD ARIA CALDA TIPO AERPOL MAT. 07828  
(1.104 kW, a olio combustibile)**

Portata massima	2.920	Nmc/h
Altezza minima	13,2	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	150	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di olio combustibile con contenuto di zolfo inferiore o uguale allo 0,3% in massa.

L'olio combustibile utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### **EMISSIONE N. 24 – GENERATORE AD ARIA CALDA TIPO BINI MAT. 42030 (639 kW, a gasolio)**

Portata massima	1.680	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### **EMISSIONE N. 25 – CALDAIA A SERVIZIO COMPARTO 4 (199 kW, a gpl)**

Portata massima	215	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE N. 26 – CALDAIA A SERVIZIO COMPARTO UFFICI (258 kW, a gpl)**

Portata massima	275	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata 5 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- Le emissioni N. 21, 22 e 23 sono autorizzate fino al 31/12/2019**, fatte salve eventuali diverse disposizioni in merito in sede di approvazione definitiva del Piano Aria Integrato Regionale 2020 adottato con Deliberazione dell'Assemblea Regionale n. 1080 del 21/07/14.
- Relativamente alle **emissioni N. 11, 12, 13, 14, 15 e 16**, si prescrive quanto di seguito indicato:
  - dovranno essere annotati, sul **registro** di cui al successivo **punto 7.**, i **consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e di diluenti**, validati dalle relative fatture di acquisto, e dei **giorni di utilizzo** di tali prodotti. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a **3.050 l** di prodotti vernicianti a solvente pronti all'uso, e comunque complessivamente non superiori a **50 kg/giorno**;
  - l'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
  - la portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina, deve essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4/0,6 m.s<sup>-1</sup>;
  - devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.
- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 11, 12, 13, 14, 15 e 16** (esistenti ma precedentemente non assoggettate alla verifica analitica dei valori limite prescritti per i parametri "Polveri totali" e "Composti organici volatili espressi come C-organico totale"), **N. 17, 18, 19 e 20** (esistenti ma precedentemente assoggettate a un valore limite meno restrittivo per il parametro "Polveri totali"), eventualmente sostituibili con controlli recenti. Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 21, 22, 23** (per i parametri "Polveri totali" e "Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>), e delle emissioni N. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a solvente negli impianti di cui alle **emissioni N. 11, 12, 13, 14, 15 e 16**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 3.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

## PREMESSA

- Con la presente istanza di AUA la Ditta, esercente attività di costruzioni apparecchiature ed impianti per industria petrolchimica, richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 509 del 13/12/2011 Prot. Prov. n. 118815/2011, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale destinato al deposito di materiale ferroso avente una superficie complessiva pari a mq 7.200,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 06/08/2008 Prot. Prov. n. 76880 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nello Scolo Consorziale Fossone Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- E' stato acquisito parere favorevole ai sensi dell'art. 4 della L.R n. 6 marzo 2007 n. 4 dal Consorzio di Bonifica della Romagna in data 19/09/2008 Prot. Prov. n. 85733/2008;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni integrate dall'inserimento di una prescrizione, in analogia ad impianti simili, relativa all'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".

## DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 19/06/2008 al Prot. Prov. n. 62459 a firma del Geom. Ermini Luca;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario a firma del Dott. Ing. Ennio Spazzoli depositata agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 13/10/2015 Prot. Prov.le n. 88649;

## CONDIZIONI:

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Cellaimo, n. 3532 – Bertinoro (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Costruzione apparecchiature ed impianti per industria petrolchimica
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di deposito materiale ferroso avente una superficie complessiva pari a mq 7.200,00
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto costituito da nr 1 vasca di sedimentazione aventi un volume utile complessivo di mc 276,00 con tempo di ritenzione > 30 min
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto prelievo (P4 in planimetria) posto subito a valle dell'impianto di sedimentazione
<b>Corpo Recettore</b>	Scolo Consorziale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

## PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “parte Terza”. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it));**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di sedimentazione;
8. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

**PREMESSA**

**Vista** l'Istanza di AUA presentata dalla Ditta Officine Maraldi Bertinoro S.p.A. in data 05.10.2015, prot. Comune di Bertinoro n. 16994, relativamente ad attività di fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo e in generale di prodotti di caldereria, da svolgersi nello stabilimento sito in via Cellaimo, 3532;

**Vista** la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla Ditta nell'ambito dell'istanza di AU.A. in oggetto, costituita dal documento "Verifica di impatto acustico" datato 14 aprile 2010 a firma dei TCA Christian Bandini e Micaela Montesi;

**Dato atto** che tale documentazione è stata trasmessa ad Arpa, Servizio Territoriale Distretto di Forlì, dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. 17490 del 13.10.2015;

**Dato atto** che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpa Sez. Prov.le Forlì-Cesena, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 17917 del 19.10.2015;

**Dato atto** che la ditta ha presentato, ad integrazione della documento "Verifica di impatto acustico" datato 14.04.2015, una dichiarazione del legale rappresentante (datata 10/12/2015, acquisita dal Comune di Bertinoro al prot. Com.le n. 21484 del 10.12.2015) attestante che *"non sono subentrate modifiche significative in relazione all'impatto acustico della ditta (es. nuove sorgenti sonore/diversa dislocazione delle stesse, modifica recettori limitrofi). Inoltre, con riferimento ai recettori limitrofi alla ditta R2, R3, R7, si conferma che si tratta di abitazioni disabitate e/o ruderi)"*;

**Visto** il parere di Arpa prot. Arpa PGFC 12973/2015 del 11.12.2015, acquisito dal Comune di Bertinoro al protocollo Comunale n.21593 del 14.12.2015;

**Preso atto**, con riferimento al documento "Verifica di impatto acustico" datato 14 aprile 2010, che, sulla base delle misure e valutazioni teoriche, il TCA verifica il rispetto dei limiti assoluti di immissione di cui all'art. 3 del DPCM 14/11/1997 ed il rispetto dei limiti di immissione differenziali di cui all'art. 4 ai recettori R1, R4, R5, R6; il TCA conclude quindi che l'attività produttiva non determina il superamento dei limiti di immissione differenziali ad eccezione dei recettori R2, R3, R7 costituiti da abitazioni disabitate/ruderi;

**Preso atto** delle "Conclusioni" del parere Arpa prot. PGFC 12973/2015, che di seguito si riportano: *"Viste le valutazioni del TCA, per quanto di competenza, non si riscontrano motivi ostativi all'esercizio dell'attività alle seguenti prescrizioni:*

*la ditta dovrà tenere monitorata la condizione dei recettori R2, R3, R7, dichiarati abitazioni rurali disabitate e/o ruderi; annualmente dovrà essere dato riscontro all'Amministrazione comunale sul perdurare di tale condizione (es. entro 31 dicembre di ogni anno).*

*Qualora la situazione dovesse modificarsi (ovvero si verificasse il cessato sussistere della condizione dichiarata), per uno o più recettori,*

- la ditta dovrà mettere in atto immediatamente azioni organizzative/gestionali volte a minimizzare l'impatto acustico indotto a tale/i recettore/i;*

- *Entro un mese dal cessato sussistere della condizione dichiarata dovrà essere presentate all'Amministrazione comunale una relazione a firma di un Tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione delle bonifiche acustiche necessarie al rispetto dei limiti di immissione differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 ai fini del rilascio del relativo nulla osta.*

*Da ultimo resta fermo che qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 67312004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge."*

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

## **PRESCRIZIONI**

Le emissioni sonore provenienti dalle attività della **Ditta Officine Maraldi Bertinoro S.p.A.** nello **stabilimento sito a Bertinoro in via Cellaimo n. 3532**, sono soggette alle prescrizioni di seguito indicate:

1. la ditta dovrà tenere monitorata la condizione dei recettori R2, R3, R7, dichiarati abitazioni rurali disabitate e/o ruderi; annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere dato riscontro all'Amministrazione comunale sul perdurare di tale condizione.
2. Qualora la situazione dovesse modificarsi (ovvero si verificasse il cessato sussistere della condizione dichiarata), per uno o più recettori,
  - la ditta dovrà mettere in atto immediatamente azioni organizzative/gestionali volte a minimizzare l'impatto acustico indotto a tale/i recettore/i;
  - Entro un mese dal cessato sussistere della condizione dichiarata dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale una relazione a firma di un Tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione delle bonifiche acustiche necessarie al rispetto dei limiti di immissione differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
3. Resta fermo che qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**